

# CONDIZIONI DI SERVIZIO

## Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

### A chi è rivolto

I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014). L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

### Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

- Il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- Il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- Il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti. L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

### Come Fare

#### Fase istruttoria

I coniugi devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il [modulo di comunicazione dati](#).

Entrambi i moduli possono essere:

- Consegnati all'ufficio Servizi Demografici, previo appuntamento;
- Trasmessi via email all'indirizzo: [info@comune.trenzano.bs.it](mailto:info@comune.trenzano.bs.it)

#### **Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.**

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio Servizi Demografici stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

## **Redazione dell'accordo**

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Servizi Demografici per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev'essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

## **Conferma dell'accordo**

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con ufficio Servizi Demografici, i coniugi devono presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

## **Cosa Serve**

- [Modulo dichiarazione dati](#);
- Documento di identità in corso di validità;

## **Costi**

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16, che deve essere corrisposto con versamento Pago PA. Prima della redazione dell'atto di conferma (secondo appuntamento).